

ORDINANZA SINDACALE

N. 421 DEL 21/12/2020

OGGETTO: ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. DISCIPLINA STRAORDINARIA DAL 22/12/2020 AL 06/01/2021.

IL SINDACO

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI gli atti e le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del coronavirus (COVID 19), emanate in particolare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Regione Puglia;

VISTI:

- il decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberate il 31 gennaio 2021;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi

sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19».;

- Il Decreto Legge 18 dicembre 2020 n. 172 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19";

CONSIDERATO CHE l'attuale stato di emergenza sanitaria nazionale ha determinato la necessità di emanare il citato D.P.C.M. che ha sancito, tra l'altro, l'obbligo di mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro e di evitare assembramenti in qualsiasi luogo aperto o chiuso pubblico e/o privato e che il successivo Decreto Legge 172/2020 ha stabilito per l'istituzione della c.d. "Zona Rossa" (ex art. 3 D.P.C.M. 03/12/2020) nei giorni 24, 25, 26, 27, 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021;

ASCOLTATE le considerazioni dell'Ass. Regionale, prof. LOPALCO, durante l'incontro svoltosi presso la Prefettura di Barletta Andria Trani, con il Direttore Generale ASL BT, con i Sindaci dei cocapoluoghi e con il Presidente della Provincia di Barletta Andria Trani, in base alle quali iniziano ad intravedersi segnali di minore compressione sul Sistema sanitario e di leggera flessione dei contagi che, però, continuano ad imporre atteggiamenti prudenziali e responsabili;

VISTO il combinato disposto degli artt. 50 e 54 del dlgs 267/2000 che richiama la competenza del sindaco in qualità di autorità sanitaria cittadina e ufficiale del Governo ad adottare provvedimenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, nell'ottica preminente della tutela della salute pubblica, atte a ridurre al minimo gli assembramenti e a ridurre il rischio da contagio, in particolare per quei luoghi in cui appare più probabile il contatto per maggiori concentrazioni numeriche di persone;

CONSIDERATO che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 dell'art. 54 del TUEL sono preventivamente comunicati al Prefetto, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione e tale comunicazione è avvenuta con nota prot. n. 103724/2020;

ORDINA

A) per le ragioni e motivazioni esposte in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dal giorno 22.12.2020 e sino al giorno 06.01.2021:

1) il divieto di stazionamento e di accesso per le persone, dalle ore 08:00 e fino alle ore 22:00, nelle sotto indicate zone della Città:

- Piazza Don Riccardo Zingaro;
- Piazza Toniolo;

- Via San Angelo dei Meli;
- Piazza S. Agostino;
- Largo Grotte;
- Piazza e Salita Mater Gratiae.

2) la chiusura della villa comunale "G. Marano" (escluso il bagno comunale) e di tutti i parchi cittadini recintati di proprietà comunale durante tutto l'arco della giornata (dalle 00,00 alle 24.00), ;

B) il divieto di accesso per lo stazionamento e lo stazionamento per le persone, dalle ore 08:00 e fino alle ore 22:00 nelle sotto indicate vie della Città:

1. Via Regina Margherita;
2. Viale Crispi;
3. Piazza Marconi;
4. Via Cavallotti – tratto tra Via Giusti e Viale Crispi;
5. Via Cittadella;
6. Corso Cavour;
7. Piazza Vittorio Emanuele II;
8. Piazza Duomo.

E' comunque fatta salva la possibilità di attraversamento per l'accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

C) la chiusura ed il divieto di accesso dell'utenza al Cimitero del Comune di ANDRIA nei giorni 25, 26 e 31 dicembre 2020, 1 e 6 gennaio 2021.

AVVERTE CHE

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.l. 16 maggio 2020, n. 33, come convertito in legge 14 luglio 2020, n. 74, salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 4, comma 1, del d.l. 25 marzo, n. 19 convertito in legge n. 35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.

INFORMA CHE

Contro il presente provvedimento può essere presentato, alternativamente, ricorso:

al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, entro sessanta giorni dalla notifica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 29 e seguenti del d.lgs. n. 104/2010;

al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla notifica, nei modi e nei termini previsti dall'articolo 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199/1971.

E' inoltre possibile presentare ricorso gerarchico al Prefetto di Barletta-Andria-Trani entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo on-line del Comune di Andria.

Il presente provvedimento è stato comunicato al Prefetto di Barletta-Andria-Trani con nota prot. n. 103724/2020.

DISPONE

Che copia della presente sia trasmessa:

1. al S.E. Prefetto di Barletta-Andria-Trani, anche per gli adempimenti di cui all'art. 13 del D. P. C. M. 3 dicembre 2020;
2. al Sig. Questore di Bari;
3. alle forze di Polizia presenti sul territorio, alla Questura di Bari, alla Stazione dei Carabinieri di Andria e Tenenza della Guardia di Finanza di Andria, al Comando di Polizia Locale di Andria;
4. Alla ASL BAT Dipartimento Prevenzione;
5. Al gestore dei Servizi Cimiteriali del Comune di Andria "San Riccardo s.r.l.", sede legale Via Dell'Arcoveggio n° 74 - 40129 Bologna e alla unità locale presso il Cimitero Comunale di Andria.

Altresì, che si proceda alla pubblicazione della presente sull'albo pretorio on-line del Comune di Andria per 10 giorni. La stessa diviene immediatamente esecutiva con la pubblicazione stessa, ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/1990 e ss.mm.ii.

IL SINDACO

Giovanna Bruno / INFOCERT SPA